

**TESTO INTEGRATO MONITORAGGIO RETAIL
(TIMR)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 156/07 e all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, nonché le seguenti:

- **ambito di rilevazione:** area definita in base alla dimensione geografica e di prodotto in cui vengono rilevati i dati di base;
- **dati di base:** dati e informazioni, individuati nell'Allegato A2, forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio *retail*; i dati possono essere in formato semplice - senza alcuna elaborazione da parte del soggetto obbligato - o in formato composto - già elaborati dal soggetto obbligato;
- **esercente la vendita al dettaglio:** è il soggetto che ha sottoscritto il contratto di vendita di energia elettrica/gas naturale con il cliente finale e comprende l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia;
- **frequenza di rilevazione:** è la cadenza temporale con cui i soggetti obbligati devono trasmettere i dati di base;
- **indicatori:** sono formule sintetiche rappresentative dei fenomeni oggetto di monitoraggio *retail*;
- **monitoraggio *retail*:** è il sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **periodicità di rilevazione:** è il periodo temporale cui ciascun dato di base trasmesso si riferisce;
- **punti di prelievo oggetto di rilevazione:** sono i punti di prelievo di energia elettrica nella titolarità di clienti finali domestici, in bassa tensione per usi diversi, in media tensione per usi diversi;
- **punti di riconsegna oggetto di rilevazione:** sono i punti di riconsegna di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc/annuo:
 - i. nella titolarità di un cliente domestico;
 - ii. relativi ad un condominio uso domestico;
 - iii. relativi ad attività commerciali e altri servizi;
 - iv. relativi ad attività industriali;
 - v. nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;

- **soggetti obbligati:** sono gli esercenti la vendita al dettaglio e le imprese di distribuzione che soddisfano i requisiti di cui al comma 3.1 tenuti alla messa a disposizione dei dati ai fini del monitoraggio *retail*;

--- * ---

- **Regolamento n. 713/2009:** è il Regolamento (CE) 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 713/2009, che istituisce l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia;
- **deliberazione n. 11/07:** è la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- **deliberazione n. 333/07:** è la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- **deliberazione ARG/elt 04/08:** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- **deliberazione ARG/com 164/08:** è la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
- **deliberazione ARG/elt 167/08:** è la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08;
- **deliberazione ARG/gas 120/08:** è la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008 ARG/gas 120/08;
- **deliberazione ARG/elt 101/10:** è la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2010 ARG/elt 101/10;
- **TIV:** è l’allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- **TIVG:** è l’allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento istituisce e disciplina il monitoraggio *retail* volto a fornire all’Autorità gli strumenti per:
- a) verificare il grado di apertura del mercato *retail* e l’efficacia della concorrenza;
 - b) adottare eventuali provvedimenti di promozione della concorrenza e garantire il buon funzionamento del mercato;
 - c) prevedere eventuali modifiche o revoche alla disciplina delle condizioni economiche dei servizi di tutela in ragione dell’effettiva apertura dei mercati, previa segnalazione al Ministero dello sviluppo economico;

- d) pubblicare rapporti periodici sullo stato dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale garantendo un'adeguata informazione agli operatori del settore;
- e) acquisire informazioni sullo stato dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine dello svolgimento delle funzioni di relazione periodica alle commissioni parlamentari e di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui, rispettivamente, all'articolo 28, comma 2, della legge n. 99/09 e all'articolo 2, comma 33, della legge n. 481/95, nonché di segnalazione al Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento dei mercati dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 *ter*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- f) svolgere eventuali e ulteriori attività di tutela dei consumatori.

2.2 Il presente provvedimento definisce:

- a) i soggetti obbligati;
- b) l'insieme minimo di indicatori di mercato, i criteri e le relative modalità di calcolo;
- c) le attività di rilevazione dei dati di base;
- d) le modalità di pubblicazione e aggiornamento degli esiti del monitoraggio *retail*.

TITOLO II

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO RETAIL

Articolo 3

Identificazione dei soggetti obbligati

3.1 Ai fini del presente provvedimento, assumono la qualifica di soggetti obbligati:

- a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
- b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
- c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.

3.2 L'Autorità identifica i soggetti obbligati, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 3.3. A tale fine, l'Autorità entro il 15 ottobre di ogni anno, pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti obbligati a far data dall'1 gennaio dell'anno successivo.

3.3 Gli esercenti la vendita al dettaglio e le imprese di distribuzione comunicano all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o di riconsegna che, alla data del 30

giugno di ciascun anno, risultano rispettivamente forniti e allacciati alle reti di distribuzione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 luglio di ciascun anno secondo le modalità indicate nelle schede tecniche di cui al comma 4.3.

- 3.4 I soggetti obbligati che alla data del 30 giugno, per due anni consecutivi, non soddisfano i requisiti di cui al comma 3.1 perdono la qualifica di soggetti obbligati a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo.
- 3.5 Gli utenti del dispacciamento dell'energia elettrica e gli utenti del servizio di distribuzione o trasporto del gas naturale, con riferimento ai punti di prelievo/riconsegna oggetto di rilevazione rispetto ai quali non sono controparti di un contratto di compravendita con il cliente finale, forniscono ai relativi esercenti la vendita al dettaglio, in modo tempestivo e corretto, tutte le informazioni necessarie in loro possesso per adempiere agli obblighi previsti dal presente provvedimento.

Articolo 4

Identificazione degli indicatori e modalità di calcolo

- 4.1 L'Autorità effettua le attività di acquisizione, organizzazione, conservazione dei dati di base per l'elaborazione degli indicatori descritti nell'Allegato A1 al presente provvedimento.
- 4.2 I dati di base per il computo degli indicatori di cui al comma 4.1, sono contenuti nell'Allegato A2 al presente provvedimento, in cui viene altresì indicato, per ciascun dato di base:
- a) la frequenza di rilevazione;
 - b) il soggetto tenuto alla rilevazione, distinguendo se è l'esercente la vendita o l'impresa di distribuzione.
- 4.3 Le informazioni di dettaglio necessarie per la rilevazione dei dati di base sono contenute in apposite schede tecniche predisposte, aggiornate e pubblicate dalla Direzione Mercati su sito internet dell'Autorità, in coerenza con i criteri contenuti nel presente articolo. Gli aggiornamenti alle schede tecniche entrano in vigore almeno trenta giorni dopo la pubblicazione.
- 4.4 Le schede tecniche contengono almeno i seguenti elementi di base, in relazione a ciascun dato di base di cui al comma 4.2 necessario per il calcolo degli indicatori:
- a) l'unità di misura;
 - b) l'ambito di rilevazione, con separata distinzione tra la dimensione geografica e la dimensione prodotto;
 - c) la periodicità di rilevazione;
 - d) il termine per l'invio dei dati di base;
 - e) una nota descrittiva;
- 4.5 Ai fini della determinazione dell'ambito di rilevazione, nelle schede tecniche i dati di base non possono essere richiesti con un dettaglio maggiore rispetto alla regione o alle tipologie di punti di prelievo e punti di riconsegna oggetto di rilevazione.

Articolo 5

Rilevazione dei dati di base

- 5.1 A partire dall'1 gennaio 2012, i soggetti obbligati sono tenuti a fornire i dati di base, con la frequenza temporale ed entro i termini e con le modalità indicati nelle schede tecniche di cui all'articolo 4.
- 5.2 Qualora i dati di base di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento siano oggetto di richieste informative previste dalle deliberazioni n. 11/07, ARG/elt 333/07, ARG/gas 120/08, ARG/com 164/08, ARG/elt 167/08, nonché all'articolo 6bis e all'articolo 16 del TIV e all'articolo 19 del TIVG purché con eguale o maggior grado di dettaglio, i soggetti obbligati adempiono soltanto a queste ultime.
- 5.3 La rilevazione dei dati di base è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 6

Pubblicazione e reportistica

- 6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 luglio di ogni anno, con riferimento agli indici misurati l'anno precedente, un Rapporto annuale recante l'evoluzione delle condizioni di funzionamento dei mercati della vendita al dettaglio, con particolare riferimento al grado di apertura, e ai livelli di concorrenzialità e trasparenza, nonché al grado di partecipazione e di soddisfazione dei clienti finali.
- 6.2 Trimestralmente, l'Autorità aggiorna l'analisi contenuta nel Rapporto annuale di cui al comma 6.1, tramite un documento di sintesi dei principali indicatori raccolti, da pubblicare sul proprio sito *internet*.
- 6.3 Contestualmente alle pubblicazioni di cui ai commi 6.1 e 6.2, l'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco dei soggetti obbligati che non hanno trasmesso i dati richiesti secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente provvedimento.
- 6.4 L'Autorità utilizza le informazioni relative al Rapporto annuale di cui al comma 6.1 anche nell'ambito della collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ai fini delle attività di monitoraggio e rendicontazione, di cui all'art. 11 del Regolamento n. 713/2009.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 A partire dall'1 gennaio 2012:
- a) l'articolo 10bis della deliberazione ARG/elt 04/08 è abrogato;
 - b) la deliberazione ARG/elt 101/10 è abrogata fatto comunque salvo l'obbligo di invio delle comunicazioni previste nel mese di gennaio 2012 e riferite al 4° trimestre 2011, secondo le modalità in precedenza definite.

7.2 In prima applicazione, gli esercenti la vendita al dettaglio e le imprese di distribuzione effettuano la comunicazione di cui comma 3.3 entro la data del 30 novembre 2011. L'Autorità pubblica l'elenco dei soggetti obbligati entro il 23 dicembre 2011.

7.3 Per ciascun dato di base la data di avvio della rilevazione viene indicata nell'Allegato A2 del presente provvedimento.